


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 dicembre 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desidera rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE 16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale
 16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 17 ottobre 2000, n. 390.

Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalità di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico Pag. 4

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 24 ottobre 2000, n. 391.

Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454 Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiardo, e nomina del commissario straordinario Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Fara in Sabina, e nomina del commissario straordinario Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Diso, e nomina del commissario straordinario Pag. 27

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 22 dicembre 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza per la provincia di Terni colpita dall'evento sismico del 16 dicembre 2000 e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi calamitosi nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio ambientali ed idriche Pag. 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 13 dicembre 2000.

Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari: approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati Pag. 29

DECRETO 28 dicembre 2000.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni Pag. 61

**Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

DECRETO 6 dicembre 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° dicembre 1994, 1° giugno 1995, 1° dicembre 1995 e 1° dicembre 1999. Pag. 62

DECRETO 20 dicembre 2000.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura Pag. 63

Ministero della sanità

DECRETO 11 ottobre 2000.

Individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Pag. 65

DECRETO 18 dicembre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tisana Arnaldi». (800.5/S.44/97.M358/D51) Pag. 65

Ministero dell'ambiente

DECRETO 2 novembre 2000.

Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco e annullamento del decreto ministeriale 3 luglio 1995. Pag. 66

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 1° dicembre 2000.

Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 Pag. 68

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2000.

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara. (Deliberazione n. 712/00/CONS) ... Pag. 69

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

DETERMINAZIONE 7 dicembre 2000.

Regolamento generale: disciplina transitoria, art. 232 del Regolamento. (Determinazione n. 54/2000) Pag. 71

DETERMINAZIONE 13 dicembre 2000.

Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione. (Articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34). (Determinazione n. 56/2000) Pag. 73

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2000.

Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 dicembre 2000, n. 223/00. (Deliberazione n. 229/00) Pag. 76

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. . . Pag. 77

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia S. Antonio di Padova, in Borello. Pag. 77

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia S. Giovanni Battista, in Formignano Pag. 77

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia S. Giorgio in Piano, in San Giorgio Pag. 78

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Ap., in Bagnile Pag. 78

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia dei SS. Pietro Ap. e Martino V., in Luzzena Pag. 78

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Biagio V.M., in Bora Pag. 78

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Bartolomeo Ap., in Ranchio Pag. 78

Riconoscimento civile dell'estinzione del Monastero di San Domenico, in Pisa Pag. 78

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 28 dicembre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 78

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Revoca dell'autorizzazione a gestire il magazzino generale alla «Magazzini generali di Mede S.r.l.», in Mede. Pag. 79

Autorizzazione all'ampliamento del proprio magazzino generale alla «Società per azioni Borghetto Magazzini generali e frigoriferi di Brescia», in Brescia Pag. 79

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di modificazione dal disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese». Pag. 79

Università degli studi di Cagliari: Comunicato relativo al decreto rettorale 13 giugno 2000 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università» Pag. 79

Regione Umbria: Autorizzazione alla società Rocchetta S.p.a. in Gualdo Tadino a utilizzare in miscela l'acqua minerale sorgente Umbra-Rocchetta proveniente dal pozzo denominato R5 Pag. 79

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 219/L

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

00G0441

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 220/L

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 389.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003.

00G0440

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 221**Ministero dell'interno**

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 2000.

Certificazioni del bilancio di previsione 2001 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

00A15673

DECRETO 20 dicembre 2000.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2000, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 21 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2000 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2000 - 30 settembre 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2000 - 30 settembre 2000 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro, in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2000 - 30 settembre 2000, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2001, ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2000 applicazione dal 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2001.

Categorie di operazioni	Classi di importo in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 10 (5.164,57)	12,84
	oltre 10 (5.164,57)	10,42
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 10 (5.164,57)	8,74
	oltre 10 (5.164,57)	7,61
Factoring (3)	fino a 100 (51.645,69)	8,48
	oltre 100 (51.645,69)	7,87
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		11,36
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 10 (5.164,57)	21,19
	oltre 10 (5.164,57)	17,23
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10 (5.164,57)	20,72
	oltre 10 (5.164,57)	13,56
Leasing (7)	fino a 10 (5.164,57)	15,58
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	11,15
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	9,80
	oltre 100 (51.645,69)	7,76
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	23,59
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,71
Mutui (9)	oltre 10 (5.164,57)	11,42
		6,93

Avvertenza: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,48 punti percentuali.

LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI

(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20 settembre 2000; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia;
- (2) banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private;
- (3) factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri;

(4) banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine;

(5) intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine;

(6) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili;

(7) leasing con durata fino e oltre i tre anni;

(8) credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo;

(9) mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura

e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decedali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decedali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

00A15779

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 ottobre 2000.

Individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999, ai sensi del quale i Ministeri competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate, provvedono ad individuare con decreto del Ministro, gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 93, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 507 del 1999;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della citata legge n. 689 del 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante «Regolamento concernente il riordino del Ministero della sanità, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518, «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità»;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover provvedere conformemente a quanto disposto dal richiamato art. 103 del citato decreto legislativo n. 507 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, deve essere presentato:

a) agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) od, ove non presenti, ai posti d'ispezione frontiera (PIF) nelle materie di competenza del Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria;

b) agli uffici di sanità marittima, agli uffici di sanità aerea ed uffici di sanità marittima ed aerea nelle materie di competenza del Dipartimento della prevenzione;

c) al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza nei casi di cui all'art. 93, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 507 del 1999.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 223

00A15713

DECRETO 18 dicembre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tisana Arnaldi». (800.5/S.44/97.M358/D51).

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato ed integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 7 dicembre 2000;